Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel. 011.8198527 – 011.5694042
www.studiocarlassara.it

Torino, 26 giugno 2026

Ai signori Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Previdenza complementare – Nuove regole sulla destinazione del TFR dal 1° luglio 2026

Con la presente circolare richiamiamo l'attenzione delle aziende clienti sulle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 204-205) in materia di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) alla previdenza complementare, con decorrenza 1° luglio 2026.

IL NUOVO MECCANISMO DI ADESIONE AUTOMATICA

A partire dal 1° luglio 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato **assunti per la prima volta (sono esclusi i lavoratori domestici)**, il sistema cambia radicalmente rispetto al passato:

l'adesione alla previdenza complementare non richiede più una scelta attiva del lavoratore, ma opera automaticamente sin dal momento dell'assunzione.

In concreto:

- il lavoratore è considerato iscritto a una forma pensionistica complementare collettiva già dalla data di assunzione;
- il TFR maturando confluisce automaticamente al fondo pensione di riferimento previsto dal CCNL applicato;
- se esistono più fondi applicabili, il TFR va al fondo con il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale;
- in assenza di qualsiasi fondo di riferimento contrattuale, il TFR viene versato al fondo residuale (Cometa).

IL DIRITTO DI RINUNCIA ENTRO 60 GIORNI

La riforma riduce da sei mesi a 60 giorni il termine entro cui il lavoratore può manifestare una scelta diversa da quella automatica. Entro tale termine il lavoratore può:

- scegliere di aderire a una diversa forma pensionistica complementare da lui liberamente individuata;

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel. 011.8198527 – 011.5694042
www.studiocarlassara.it

- scegliere di mantenere il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS, ove applicabile), rinunciando espressamente all'adesione automatica.

Decorsi i 60 giorni senza alcuna comunicazione, l'adesione automatica si consolida.

Attenzione: la scelta di destinare il TFR al fondo pensione è tendenzialmente irreversibile. Al contrario, la scelta di mantenere il TFR in azienda è sempre revocabile con successiva adesione a un fondo.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La riforma carica in capo all'azienda precisi obblighi informativi e operativi. Al momento dell'assunzione il datore di lavoro deve:

- consegnare al lavoratore un'informativa scritta dettagliata sugli accordi applicabili in materia di previdenza complementare (forma pensionistica di riferimento, modalità di conferimento del TFR, contribuzione prevista, alternative esercitabili);
- acquisire la dichiarazione del lavoratore sull'eventuale precedente adesione a un fondo pensione;
- comunicare al fondo pensione l'adesione del lavoratore entro i termini previsti.

In attesa della versione aggiornata del modello TFR2, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il lavoratore può produrre una dichiarazione in forma libera.

LAVORATORI CON UN PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO E NUOVA ASSUNZIONE DOPO IL 30 GIUGNO 2026

Per i lavoratori non alla prima assunzione in assoluto, ma che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026, si applicano regole specifiche con adattamenti:

- l'azienda è tenuta all'informativa e deve acquisire una dichiarazione del lavoratore sull'esistenza di una precedente adesione a forme pensionistiche complementari. Le direttive COVIP del 19 giugno 2026 (che sostituiscono la deliberazione COVIP del 24 aprile 2008) chiariscono nel dettaglio le modalità operative.

NOVITÀ PER LE AZIENDE: SOGLIE FONDO DI TESORERIA INPS

La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sul Fondo di Tesoreria INPS, al quale confluisce il TFR dei lavoratori che scelgono di non aderire alla previdenza complementare nelle aziende sopra soglia.

Le nuove soglie dimensionali sono:

- 2026-2027: obbligo di versamento per aziende con media di almeno 60 dipendenti;
- 2028-2031: soglia abbassata a 50 dipendenti;
- dal 1° gennaio 2032: soglia abbassata a 40 dipendenti.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel. 011.8198527 – 011.5694042
www.studiocarlassara.it

Il calcolo si basa sulla media dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. Rientrano nell'obbligo anche le aziende che raggiungono la soglia negli anni successivi all'avvio dell'attività.

Per il versamento al Fondo di Tesoreria dei primi sei mesi, il termine è stato posticipato al 16 luglio 2026; codice causale UniEmens: CF05 (messaggio INPS n. 1511/2026).

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI

La Legge di Bilancio 2026 eleva il limite annuo di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione da € 5.164,57 a € 5.300,00. Il TFR conferito al fondo resta escluso dal massimale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e per supportarVi nell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori neoassunti.

Distinti saluti.

Studio Carlassara
Giancarlo Carlassara